

Comune di Perrero (Torino)

**Modifica all'articolo 30 dello Statuto comunale.**

Art.30

*La partecipazione dei cittadini*

Al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria azione amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente nelle forme stabilite dalla legge, secondo i principi fissati dallo statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

La partecipazione dei cittadini è assicurata mediante:

- a) l'accesso agli atti;
- b) la pubblicità degli atti;
- c) la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
- d) l'ammissione di istanze petizioni e proposte;
- e) la consultazione popolare;
- f) conferimento di incarichi non onerosi per svolgere attività di istruzione, collaborazione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Gli incarichi di cui al comma 3) lettera f) sono conferiti dal Sindaco con proprio provvedimento, previa deliberazione della Giunta Comunale di individuazione delle attività, a cittadini che:

- Siano in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale;
- Siano in possesso di una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti;
- non siano coniuge, ascendente, discendente, parente od affine fino al terzo grado, del Sindaco.